

## GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE BOLOGNA

31 DICEMBRE 2002

ESTENSORE: CICCONI

PARTI: RUBINI, VITA

(avv. Carullo)

RTI SPA

(avv. Grillo)

**Competenza civile**

- **Trasmissione televisiva diffamatoria • Forum commissi delicti**

- **Individuazione • Luogo dove l'offeso vive ed opera**
- **Sussiste**

*Nel caso di trasmissione televisiva di cui si assume la diffama-*

*torietà è competente a conoscere la domanda civile di risarcimento il giudice del luogo ove risiede l'attore — anziché quello di residenza del convenuto ovvero dove si trovano gli studi televisivi dai quali è stata diffusa la trasmissione — perché il pregiudizio scaturente dall'offesa è correlato all'ambiente nel quale l'offeso vive ed opera.*

**S** VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione ritualmente notificato Rubini Stefano e Vita Ernesto, premesso che il giorno 6 giugno 2000 alle ore 7 circa del mattino le edizioni dei telegiornali TG5, TG4 e Studio Aperto di proprietà dell'Editrice R.T.I. Reti Televisive Italiane SPA avevano diffuso la notizia — reiterando, poi, la stessa per tutto il giorno nelle varie edizioni — che gli istanti, di cui venivano integralmente esplicitati i nomi, i cognomi ed il luogo di residenza in Bologna, nella qualità di imprenditori bolognesi, erano stati tratti in arresto su iniziativa della DIA di Roma, per traffico di droga e riciclaggio di danaro sporco; che i loro patrimoni erano stati sottoposti a sequestro cautelare per un valore di 41 miliardi di lire e che l'operazione era in corso e si stava

\* La decisione Cass. 8 maggio 2002, n. 6591 (in questa *Rivista* 2002, 831), subito oggetto di motivate critiche (v. P. RICCHIUTO, *Solo un intervento delle Sezioni Unite può porre fine al caos interpretativo*, in *Guida al diritto* 2002, n. 21, p. 53, nonché F. DI CIOMMO, *Art. 20 c.p.c. e illeciti commessi tramite Internet (una regola a valere per tutti i mezzi di comunicazione di massa?)*, in *Foro it.* 2002, I, 1982) comincia a produrre i prevedibili effetti negativi. Su di essa poggia infatti la sentenza qui riportata, la quale utilizza anche il disposto dell'art. 30, comma 5, L. 6.8.1990, n. 223. Tale norma tuttavia, valida solo nel campo penale, non afferma che il luogo di residenza della persona offesa sarebbe il *forum commissi delicti* (perché altrimenti sarebbe bastato l'art. 8 c.p.p.) bensì, convenzionalmente, stabilisce la competenza territoriale al fine di evitare discussioni in ordine a tale punto.

Fermo restando che i criteri astrattamente configurabili per radicare la competenza giurisdizionale possono essere i più vari, deve ritenersi preferibile fra e per tutti quello che dà maggiore certezza, indipendentemente dalla sua assoluta coerenza logica. I casi, statisticamente marginali, della diffamazione via Internet o attraverso la televisione, rischiano di mettere in crisi il principio generale del foro delle persone fisiche e quello, solo complementare e comunque giurisprudenzialmente consolidato, dell'art. 20 c.p.c. (ma questo sembrerebbe un esito da taluni auspicato: v. M. DE CRISTOFARO, *Fatti illeciti perpetrati tramite Internet o mass-media: danni a raggiunta a propagazione universale e radicamento territoriale della competenza a titolo di locus commissi delicti*, in *Resp. civ. prev.* 2002, 1334).

V.Z.Z.

svolgendo e sviluppando in diverse città d'Italia (Bologna-Roma Ferrara ecc.); che in particolare la notizia dell'arresto era del tutto priva di fondamento, al punto che essi l'avevano appresa da telefonate ricevute da conoscenti; che, al di là delle smentite che essi, direttamente ed a mezzo dei propri familiari, avevano potuto dare a quanti avevano telefonato, era evidente che la notizia si era propagata istantaneamente e per più edizioni per tutto il territorio nazionale; che, a causa delle mancate smentite da parte dei suddetti organi di informazione televisivi, neppure nei giorni successivi al fatto riportato, essi avevano fatto ricorso alla tutela penale per l'accertamento dei reati commessi e dei loro autori, mentre intendevano tutelarsi in questa sede per l'accertamento dell'*an* e del *quantum*; che, dal punto di vista giuridico, palese era la responsabilità di quanti avevano diffuso irresponsabilmente la notizia, per violazione degli articoli 2043 c.c., 2049 c.c. e 2059 c.c., nonché delle normative previste in tema di trasmissioni radiotelevisive (legge 6 agosto 1990 n. 223 art. 10) ed in materia di pubblicazioni a mezzo stampa (legge 8 febbraio 1948 n. 47 artt. 11 e 12), in particolare, per non aver compiuto la necessaria verifica con riferimento al declamato arresto, all'imputazione, al patrimonio ed alla qualità dei deducenti; che, nella fattispecie, anche il giudice civile poteva accertare, *incidentur tantum*, tale responsabilità, dalla quale era derivato grave danno agli istanti, sia per la falsità ed il carattere diffamatorio della notizia, sia per l'accostamento delle loro persone ad organizzazioni criminali implicate nel traffico di droga e di danaro sporco; che sussisteva la competenza del Tribunale adito nel cui circondario essi avevano la residenza ed il domicilio, ai sensi, in particolare, dell'art. 30, comma 4° e 10 della Legge 6 agosto 1990, n. 223 e degli artt. 5, 6, 11, 12 e 13 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47; che essi intendevano essere risarciti del danno morale non patrimoniale, avuto riguardo ai criteri connessi all'entità della lesione e gravità dell'offesa in rapporto al loro onore e reputazione; al clamore provocato dalla notizia, in particolare ma non esclusivamente nella loro Regione ove essi erano noti per la qualità di imprenditori-professionisti; alla collocazione della notizia posta in essere nelle varie edizioni; al numero degli ascoltatori in relazione alla reiterazione della notizia; alla non intervenuta smentita ed alla notevolissima capacità istantanea di penetrazione del mezzo televisivo, tutto ciò premesso convenivano in giudizio avanti a questo Tribunale civile la R.T.I. Reti Televisive Italiane SPA in persona del legale rappresentante; il Direttore pro-tempore del Telegiornale TG5 dott. Enrico Mentana; il Direttore pro-tempore del Telegiornale TG4, dott. Emilio Fede ed il Direttore pro-tempore di Studio Aperto dott. Paolo Liguori, tutti domiciliati per la carica in Cologno Monzese, Viale Europa 44, per vederli condannare, in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale da determinarsi in via equitativa, nella somma di L. 250 milioni per ciascuno o nella diversa maggiore o minore ritenuta equa, oltre a L. 10 milioni per ciascuno ex art. 12 L. 48 n. 47.

Si costituivano in giudizio Enrico Mentana, Emilio Fede e Paolo Liguori, eccedendo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del giudice adito. Rilevavano, infatti, che ai sensi del disposto dell'art. 19 c.p.c. Foro generale delle persone giuridiche è quello del luogo ove esse hanno sede, mentre per le persone fisiche vige il criterio della residenza o del domicilio e, quindi, nella fattispecie, il Foro di Roma o, in alternativa, quello di Milano. Escludevano, in proposito, che, nel caso in esame,

fosse applicabile — come richiesto da controparte, il disposto dell'art. 30 L. 223/90, disciplinando tale norma solo la competenza in materia penale e non essendo applicabile ai giudizi civili, come pure quello dell'art. 10 della citata normativa ed alcune disposizioni della legge sulla stampa, non prevedendo tali norme deroghe ai criteri ordinari di determinazione della competenza civile.

Neppure si sarebbe potuto fare riferimento all'art. 20 c.p.c. (peraltro, non richiamato da controparte) che detta regole d'individuazione del foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, in quanto, anche a voler ipotizzare un credito degli istanti a causa della presunta diffamazione, competente dovrebbe ritenersi il giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio e, quindi, della città di Milano (TG4 e Studio Aperto) e Roma (TG5) ove erano state prodotte le puntate degli anzidetti telegiornali o in cui l'obbligazione deve eseguirsi (sempre le città di Milano e Roma) trattandosi di debito da fatto illecito e, quindi, di debito di valore al quale non è applicabile il disposto dell'art. 1182 c.c.

Deducevano, poi, i convenuti la nullità della domanda ai sensi dell'art. 164 c.p.c. non avendo gli attori precisato quali fossero le edizioni dei telegiornali contenenti le frasi asseritamente diffamatorie, né indicato e provato tali frasi diffamatorie.

Nel merito, affermavano di aver agito nell'ambito del corretto esercizio del diritto di cronaca, avendo effettuato un serio controllo della fonte da cui era stata tratta la notizia, fonte, nella circostanza autorevolissima in quanto costituita addirittura da una nota stampa della Direzione Investigativa Antimafia nella quale si spiegava nel dettaglio l'operazione investigativa che aveva effettivamente coinvolto gli attori i quali erano stati oggetto di sequestro di beni da parte del Tribunale di Bologna e già imputati per traffico di droga e riciclaggio.

Evidenziavano, ancora, che secondo la Suprema Corte (Sent. 27 gennaio 1999), in tema di diritto di cronaca giornalistica, la verità di una notizia, motivata da un provvedimento giudiziario, sussisteva ogniqualvolta essa fosse fedele al contenuto del provvedimento stesso e che tale verità non era scalfita da marginali inesattezze. Nessun dubbio poi, poteva sussistere in ordine all'interesse pubblico alla notizia ed alla sua continenza espositiva.

Asserivano, poi, la non attribuibilità a loro del fatto non essendo previste nella legge n. 223/90, la responsabilità per omesso controllo del direttore responsabile, né richiamato l'art. 57 c.p. che punisce a titolo colposo il direttore responsabile di giornali stampati, ma essendo equiparato il direttore di un telegiornale a qualsiasi altro giornalista e rispondendo egli soltanto delle diffamazioni a lui direttamente attribuibili a titolo di dolo, essendo vietata nel diritto penale l'applicazione per analogia delle norme incriminatrici dettate in materia di diffamazione a mezzo stampa.

Contestavano, poi, che fosse dovuto il risarcimento dei danni morali, stante l'inesistenza, nel caso di specie, di comportamenti costituenti reato ed evidenziavano che, comunque, la somma richiesta in via equitativa era spropositata come comprovato da numerosi precedenti giurisprudenziali. Non era dovuta, infine, la riparazione pecuniaria essendo essa una sanzione penale prevista per la diffamazione commessa a mezzo stampa, sulla base di una norma non richiamata dalla L. 223/90.

Richiedevano, pertanto, nel merito, la reiezione delle domande, con vittoria di specie, competenze ed onorari di lite.

Si costituiva in giudizio la R.T.I. Reti Televisive Italiane SPA la quale acepiva, con riguardo all'azione intrapresa nei confronti dei convenuti, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna e la competenza, invece, del Tribunale di Roma o, in alternativa, di quello di Milano, ciò sia per il disposto dell'art. 18 c.p.c. (foro generale delle persone fisiche) e dell'art. 19 c.p.c. (foro delle persone giuridiche) che, in base ai criteri del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c.

Con riguardo a tali criteri, osservava, infatti, che il luogo dove l'obbligazione doveva essere eseguita coincideva con il domicilio del debitore ex art. 1182 ultimo comma, dovendosi considerare le obbligazioni da fatto illecito come quelle dedotte (pretesi) debiti di valore ed il luogo dove l'obbligazione era sorta (per giurisprudenza ormai consolidata) quello in cui erano state effettuate le riprese dei TG incriminati e, cioè, sempre Roma e Milano.

Escludeva, poi, per completezza che potesse trovare applicazione, nel caso di specie l'art. 33 c.p.c., non essendovi alcun convenuto in qualsiasi modo residente o avente sede a Bologna, come pure l'art. 30 della L. 223/90, disciplinando tale norma soltanto la competenza penale (Cass. 7899/2000 e 9369/2000) o l'art. 10 della medesima legge o la L. 47/48.

Nel merito deduceva l'infondatezza delle domande attrici.

Premetteva che i 2 attori non erano prima del 6 giugno 2000 alieni a vicende giudiziarie, essendo stati, nel 1998, arrestati nell'ambito dell'operazione « Malocchio » che concerneva il presunto riciclaggio di denaro proveniente da traffico internazionale di stupefacenti gestito dalla criminalità organizzata e che i medesimi — stando alla DIA, fonte attendibile — restavano indagati nella stessa inchiesta che riguardava una sessantina di persone, erano stati scarcerati dopo qualche mese ed al 6 giugno 2000 avevano ancora l'obbligo di dimora (rinnovato di altri 5 anni dal Tribunale di Bologna).

Ciò rilevava ai fini di dimostrare l'interesse pubblico alle notizie e la meticolosa verifica delle fonti fatta dai giornalisti convenuti.

Tanto premesso, sottolineava la verità della notizia data, quantomeno dal punto di vista putativo, asseverata da una nota stampa della DIA che descriveva i 2 imputati come « colletti bianchi » e cioè, operatori finanziari e commerciali dell'organizzazione criminale ed accennava ad un sequestro pari ad oltre 40 miliardi emesso nei confronti dei medesimi e cioè da una fonte particolarmente qualificata come la Direzione Investigativa Antimafia.

Ammetteva che effettivamente l'arresto non era avvenuto in quel giorno, ma sottolineava che la notizia era stata provocata da un mero errore giustificabile, sia per l'arresto degli attori (rimasti tuttora imputati) avvenuto due anni prima, sia per le affermazioni della DIA secondo cui l'esecuzione dei sequestri concludeva un'indagine giudiziaria avviata nel 1997 che aveva portato all'emissione di complessive 116 ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di 70 persone indagate per traffico internazionale di stupefacenti e riciclaggio di denaro su scala mondiale.

Osservava, infine, come nessun problema potesse sorgere in ordine alla continenza espositiva, posto che nessun commento era stato fatto dai giornalisti e come, in ogni caso dovesse essere esclusa la sua responsabilità coerentemente con la sua funzione di veicolo passivo in tutte le trasmissioni mandate in onda stante l'assenza di dolo e l'impossibilità di configu-

rare nei confronti delle società produttrici di programmi televisivi, ipotesi di colpa.

Depositavano memoria di replica gli attori in cui asserivano tra l'altro, l'infondatezza dell'eccezione d'incompetenza territoriale, stante l'alternatività del foro radicato *ex art. 20 c.p.c.*, trattandosi di responsabilità di natura extracontrattuale *ex art. 2043 c.c.*, regolata ed integrata dalla speciale normativa sulla stampa e legge sulle emittenti.

Ai sensi dell'art. 20 c.p.c. appunto, la competenza della causa apparteneva al Tribunale di Bologna, quale *forum commissi delicti* essendosi verificato il fatto produttivo di danno (lesione della personalità degli attori) nel luogo e nel momento in cui la notizia attraverso il video veniva resa pubblica.

Adottando il principio sostenuto dai convenuti, il foro competente sarebbe di difficile o impossibile determinazione, avendone i medesimi ritenuto di individuarne diversi.

Tali conclusioni erano, del resto confortate dalla normativa di cui alla legge 223/90 in connessione alla legge 47/48 applicabili, per ragioni logiche anche al giudizio civile.

Nel merito, ribadivano che nessuna delle notizie fornite corrispondeva a verità e che i convenuti avrebbero dovuto procedere ad un controllo delle stesse provenendo esse dalla DIA (se non da un'agenzia giornalistica) e non da un Tribunale.

Sostenevano, poi, che sul Direttore di un telegiornale gravavano la responsabilità di formazione del telegiornale e del controllo sull'attendibilità reale delle notizie trasmesse e proprio per tale motivo egli era responsabile in solido con l'emittente. Richiedevano, infine, la cancellazione dell'espressione contenuta in comparsa di risposta delle R.T.I. a pag. 8 « la cui immagine è già costellata di precedenti penali ».

Precisate le conclusioni, la causa veniva, all'udienza del 13 dicembre 2001 trattenuta in decisione sull'eccezione preliminare di incompetenza con la concessione dei termini di legge.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Vanno, sia pur brevemente presi in considerazione i diversi profili sotto i quali le parti hanno sviluppato l'eccezione d'incompetenza.

Affermano gli attori che tale eccezione ha natura di eccezione in senso proprio e che, pertanto ai fini dell'applicazione degli artt. 18 e 19 c.p.c. incombeva sui convenuti *ex art. 2967 c.c.* l'onere di fornire la prova concreta delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di essa e, cioè, che al momento della proposizione della domanda, i signori Mentana, Fede e Liguori risiedevano a Milano o Roma e la R.T.I. SPA aveva sede a Roma.

L'argomentazione non può, però, essere condivisa, sia perché tardiva in quanto sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale, sia perché mai gli attori in corso di causa hanno contestato tali circostanze di fatto, facendo in tal modo venir meno l'onere della prova che come è evidente riguarda esclusivamente i fatti contestati e non quelli pacifici. Comunque sia, esiste in atti la prova dell'ubicazione della sede legale della RTI in Roma discendendo essa dalla procura autenticata *ad negotia* rilasciata dal legale rappresentante della società al firmatario della comparsa di risposta, procura notarile che, fino a querela di falso attesta il luogo della sede sociale in essa indicata e si evidenziano dalle relate di notifica, i luoghi di residenza dei giornalisti convenuti.

Del pari va disattesa l'argomentazione secondo cui indicando i convenuti alternativamente i fori di Roma o Milano, non avrebbero adempiuto all'onere imposto dall'art. 38 c.p.c. di indicare il Foro che essi ritenevano competente rendendo di fatto impossibile la sua individuazione.

In realtà, l'onere può dirsi adempiuto, avendo i convenuti indicato il giudice da loro ritenuto competente indipendentemente dal fatto che esso lo sia, spettando al giudicante di correggere eventualmente l'indicazione del giudice *ad quem* (v. Cass. 15 marzo 1994, n. 2444) (Nel caso di specie, volendo aderire alla tesi dei convenuti e non potendo fare applicazione, con riguardo al Foro di cui all'art. 20 c.p.c. del criterio stabilito dall'art. 33 c.p.c. (v. Cass. 28 luglio 1992, n. 9022), competenti sarebbero i giudici sia di Roma che di Milano ove sono dislocati i diversi studi televisivi da cui sono stati irradiati i programmi).

Da ultimo, va appunto posto, con riguardo all'art. 20 c.p.c. il problema del luogo « ove è sorta l'obbligazione » da fatto illecito, nel caso, essa si realizzi mediante trasmissioni televisive e ciò in quanto, in tale ipotesi, non vi è coincidenza fra il luogo in cui è stata realizzata l'azione e quella della produzione del danno e, quindi, non è agevole l'individuazione del Forum « commissi delicti ».

Come è noto, in passato, la giurisprudenza, non con riguardo allo specifico tema, ma a quello simile della concorrenza sleale ha seguito criteri diversi.

Infatti, mentre Cass. 5 giugno 1991, n. 6381, in *Foro it.*, 1992; Cass. 11 gennaio 1990, n. 37 e Cass. 20 febbraio 1976, n. 570 si sono espresse nel senso della prevalenza del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso a scapito di quello eventualmente non coincidente in cui è stato posto in essere il comportamento antiggiuridico, in altre decisioni (v. Cass. 14 luglio 1977, n. 3171, in *Giur. amm. Dis. ind.*, 1977, n. 898) la Suprema Corte ha posto un criterio di perfetta alternatività senza manifestare alcuna preferenza ed in altre ancora sempre più minoritarie, ha considerato prevalente invece il luogo della condotta.

La questione della competenza territoriale nel caso di pubblicazione di una fotografia su stampa periodica (Cass. 28 luglio 1997, n. 7037) o di una notizia diffamatoria sulla stessa stampa (v. Cass. 1° giugno 1999, n. 52999 - Sez. III e Cass. 24 novembre 1999, n. 13042) è stata risolta con riguardo al *forum commissi delicti* nel senso che è competente territorialmente ai sensi dell'art. 20 c.p.c. il giudice del luogo ove il quotidiano è stampato perché in esso per la prima volta la notizia diffamatoria diviene pubblica e, quindi, idonea a pregiudicare l'altrui diritto.

Anche Cass. 25 gennaio 1995, n. 866 afferma che il luogo in cui deve considerarsi sorta l'obbligazione per responsabilità extracontrattuale, ai fini della competenza per territorio è quello in cui si è verificato il fatto produttivo del danno.

In una situazione di atti denigranti diffusi mediante la televisione, Cass. 5 giugno 1991, n. 6381, afferma invece il principio che « l'obbligazione per responsabilità extra-contrattuale sorge nel luogo in cui il fatto rientra oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne deriva, qualora i due luoghi non coincidano, il *forum delicti ex art. 20 c.p.c.* deve essere identificato con riguardo al luogo in cui è avvenuto l'evento.

In particolare, i convenuti si richiamano alla sentenza della Suprema Corte resa in data 14 luglio 2000 n. 9369 - Sez. III, secondo cui, il princi-

pio più volte statuito, in base al quale, in tema di danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione conseguente alla pubblicazione di articoli (o immagini) sulla stampa periodica, è competente a decidere la causa, a norma dell'art. 20 c.p.c. (*forum commissi delicti*) il giudice del luogo dove il quotidiano è stampato e dove la notizia diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto « va esteso anche all'ipotesi di lesione alla reputazione conseguente alla diffusione di una trasmissione televisiva, individuandosi il luogo nel quale sorge l'obbligazione risarcitoria nella località ove sono situati gli studi televisivi nei quali viene realizzato e diffuso il programma televisivo, poiché è *in tale luogo ed in tale momento che la notizia diviene pubblica*, e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto, così realizzandosi l'illecito nella sua interezza, come fatto costituito dal comportamento e dall'evento dannoso ad esso collegato da nesso di causalità ».

Ancora deve menzionarsi che l'art. 30 della l. n. 223 del 1990 ha assunto come *forum commissi delicti*, nel caso del reato di diffamazione commesso attraverso l'impiego del mezzo radiotelevisivo, quello del luogo di residenza della persona offesa, nel caso di attribuzione di fatto determinato e che tale disciplina è stata giustificata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 42 del 1996.

Non riguarda la materia radiotelevisiva, pur potendola ricomprendere, ma una materia strettamente connessa (diffamazione via internet) la recentissima pronuncia della Suprema Corte (Cass., Sez. III civ., ordinanza 15 febbraio-8 maggio 2002, n. 6591), secondo cui « nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, il luogo in cui sorge l'obbligazione coincide con quello in cui si verifica l'evento lesione del bene giuridico tutelato, soltanto nell'ipotesi di lesione dei diritti della personalità costituzionalmente garantiti; per i danni patrimoniali e morali, che hanno natura di danni conseguenza, l'obbligazione deve, invece, considerarsi sorta nel luogo in cui il danno si verifica.

In caso di diffamazione via Internet, il *forum commissi delicti* non può essere identificato con quello in cui si trova il server sul quale sono caricate le pagine diffamatorie, bensì va individuato nel luogo in cui i danni patrimoniali e morali si verificano e, cioè, nel luogo del domicilio del soggetto danneggiato, ove prima e più che altrove si sostanzia l'impovertimento e il danno morale ». Nell'anzidetta ordinanza, la Suprema Corte ha, infatti, escluso che nella fattispecie considerata potesse essere applicato il principio più volte espresso nel caso di lesione del diritto alla reputazione conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa periodica, della competenza territoriale del giudice del luogo ove il quotidiano è stampato e dove la notizia diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto; in tale caso infatti, l'evento si è verificato in quanto anche il semplice deposito presso gli organi competenti degli esemplari previsti dalla L. 2 febbraio 1939, n. 374 rappresenta una forma di pubblicazione dello stampato sufficiente a determinare la responsabilità dell'autore dello scritto a titolo di diffamazione a mezzo stampa, per le offese in esso contenute, « in quanto tale deposito realizza una forma di diffusione degli addebiti ed inoltre in quel luogo vi è anche la diffusione delle notizie presso gli addetti alla Stampa » (Cass. pen. 1 marzo 1972 e Cass. pen. 21 maggio 1974).

Ciò posto, lungi dall'aver la pretesa di voler mettere ordine a quello che la dottrina ha definito (v. *Guida al Diritto*, giugno 2002, pag. 53) « caos

interpretativo », auspicando l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si rileva come la tesi che identifica il *forum commissi delicti* con il domicilio del danneggiato sembra farsi preferire.

Si è osservato, infatti, in dottrina che il fatto illecito è costituito dal comportamento e dall'evento dannoso ad esso legato da nesso di causalità e che, se si condivide la struttura unitaria dell'illecito civile, non v'è dubbio che « la fattispecie viene a compimento là dove si verifica l'evento dannoso » dovendosi tenere presente che « il pregiudizio patrimoniale e non, scaturente dall'offesa dell'altrui reputazione è intimamente correlato all'ambiente economico e sociale nel quale l'offeso vive ed opera, sicché solo con la percezione del contenuto diffamatorio della trasmissione in detto contesto ambientale (non necessariamente coincidente, con la percezione da parte dell'offeso) prende concretamente vita il processo di svalutazione dell'immagine del soggetto passivo involgente un danno per il medesimo ».

Il principio dell'unitarietà dell'illecito civile è anche stato autorevolmente riaffermato nella citata sentenza Cass. 5 giugno 1991, n. 6381.

Del resto, le stesse conclusioni a cui è pervenuta la Suprema Corte nella sentenza 14 luglio 2000, n. 9369 richiamata dai convenuti ed in altre precedenti decisioni, a ben guardare, non si pone in antitesi con la tesi sopra considerata.

L'equiparazione in essa contenuta della trasmissione televisiva alla stampa periodica con riguardo alla quale è stato ritenuto competente il giudice del luogo dove il quotidiano è stampato e dove la notizia diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto, comporta anche la necessità di ricercare i motivi di tale conclusione.

Tali motivi sono chiaramente enunciati nella citata ordinanza Cass. 15 febbraio-8 maggio 2002, n. 6591 in cui si identifica l'iniziale momento di pubblicità della notizia con quello di deposito degli esemplari del quotidiano e della diffusione di essa presso gli addetti stampa.

Ecco che allora diviene chiara l'enunciazione contenuta nella citata sentenza della Suprema Corte n. 9369/2000 allorquando individua il luogo nel quale sorge l'obbligazione risarcitoria nella località ove sono situati gli studi televisivi « poiché è in tale luogo ed in tale momento che la notizia diviene pubblica ».

Evidentemente la Suprema Corte — che non ha spiegato le ragioni di tale enunciazione — ha ritenuto che la notizia diviene pubblica negli studi televisivi, verosimilmente perché in essi, viene percepita per prima, antecedentemente alla diffusione del programma, dal personale presente. Tale concetto, del resto, sembra essere condiviso dalla difesa della R.T.I. allorquando in comparsa conclusionale afferma (v. pag. 4 righe 13-14-15 e 16) che « nel preciso momento della percezione delle parole dei telegiornalisti da parte del personale presente negli studi televisivi (tecnici, cameramen, registi ecc.) si doveva considerare realizzata l'ipotetica lesione della reputazione dell'onore e dell'immagine dei signori Rubini e Vita ».

La conclusione può, però, essere eventualmente valida per le trasmissioni registrate, ma non per le trasmissioni mandate in onda in diretta, la cui percezione da parte del personale e del pubblico è contestuale.

P.Q.M. — Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Bologna.